

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

Art. 12 ter

(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)(1)

1.

(ABROGATO)

(2)(5)(8)

2.

(ABROGATO)

(9)

3.

(ABROGATO)

(10)

4.

(ABROGATO)

(11)

5.

(ABROGATO)

(12)

6.

(ABROGATO)

(13)

7.

(ABROGATO)

(6)(14)

8.

(ABROGATO)

(15)

9.

(ABROGATO)

(16)

10.

(ABROGATO)

(17)

10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.

(3)

11.

(ABROGATO)

(18)

12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

12 bis.

(ABROGATO)

(4)(19)

13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.

(7)

14.

(ABROGATO)

(20)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009

3 Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009

- 4 Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009
- 5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 6 Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 7 Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010
- 8 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 9 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 10 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 11 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 12 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 13 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 14 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 15 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 16 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 17 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 18 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 19 Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 20 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012